

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00880/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2015, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Francesca Balestri, Maria Concetta Bianconi, Monica Lucchesi, Alessandra Lupetti, Morena Micchi, Rita Moretti, Raffaella Pasquali, Daniela Pieruccini, Maria Cristina Rabuzzi, Donatella Vescovi, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi e Francesco Paolini, con domicilio eletto presso lo studio Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti n. 30;

***contro***

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

***nei confronti***

Antonietta Di Martino, Adriana Piccogallo e Enrica Ravioli, Antonio Manfredini non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del decreto del Direttore generale U.S.R. Toscana n. 2944 del 17 marzo 2015, nella parte in cui, disponendo che “i candidati di cui all’elenco allegato, che include anche gli ammessi alle prove orali ad opera della Commissione originaria e che fa parte integrante del presente decreto, sono ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove orali di cui all’art. 10, comma 1, del DDG 13/07/2011”, non ammette le ricorrenti a sostenere le prove orali, nonche' dei relativi allegati e specificatamente dell’elenco dei non ammessi;
- del decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 725 del 10 ottobre 2014;
- dell'avviso del MIUR - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. AOODGPER 14113 del 31 ottobre 2014, con il quale si invitavano i soggetti interessati a proporsi come Presidente o componente della Commissione esaminatrice;
- decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 871 del 13 novembre 2014, con il quale è stato istituito presso la medesima Direzione generale l'elenco degli aspiranti alla nomina nella Commissione di concorso per la regione Toscana;
- decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 891 del 18 novembre 2014 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione di concorso per la Toscana;
- decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 929 del 26 novembre 2014 con il quale il Dott. Antonio D'Itollo è stato nominato componente della commissione esaminatrice di concorso per la Toscana e il Dott. Antonio Moccia è stato nominato componente supplente della medesima commissione;
- decreto MIUR - Direzione generale per il personale scolastico n. 1047 del 22 dicembre 2014 con il quale il Dott. Antonio Moccia è stato nominato componente della commissione esaminatrice di concorso per la Toscana e il Dott. Vincenzo Melilli è stato nominato componente supplente della medesima commissione;

- del atto di data e numero incogniti con i quali il MIUR ha disposto che fossero ricorretti, in ottemperanza delle plurime decisioni del G.A., con le quali è stata censurata la composizione della commissione esaminatrice del concorso per la Toscana, presieduta dal Dott. Sesto Vigiani, anche i compiti di quei candidati che avevano ommesso di insorgere in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario avverso gli atti della procedura concorsuale;
  - dei verbali numero e data incogniti afferenti la ricorrezione dei compiti delle ricorrenti in epigrafe meglio indicate;
- nonché dei motivi aggiunti depositati in data 17.11.2015, per l'annullamento
- del Decreto MIUR - U.S.R. per la Toscana - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione n. 118 del 24 luglio 2015, con il quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del bando di concorso, la graduatoria generale di merito di cui all'allegato elenco;
  - dei provvedimenti di data e numero incogniti di rettifica della suddetta graduatoria generale e di approvazione delle medesima graduatoria;
  - dei provvedimenti di data e numero incogniti, con cui i candidati in graduatoria sono stati invitati a presentarsi per l'immissione in ruolo;
  - e comunque di ogni altro provvedimento di nomina;
  - nonché, per quanto occorrer possa, dei provvedimenti di data e numero incogniti con i quali il MIUR ha conferito incarichi di presidenza e reggenza;
  - nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il presidente Manfredo Atzeni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti gli atti con i quali le ricorrenti Lupetti Alessandra, Pieruccini Daniela, Vescovi Donatella, Balestri Francesca, Rabuzzi Maria Cristina, Bianconi Maria Concetta e Moretti Rita dichiarano di rinunciare al ricorso di primo grado;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia dichiarando estinto il giudizio per la parte che le riguarda, compensando integralmente spese e onorari del giudizio;

Considerato che il giudizio deve proseguire per quanto riguarda l'impugnativa proposta dalle altre ricorrenti;

Rilevato che le censure proposte se accolte comporterebbero l'integrale travolgimento della graduatoria di cui al provvedimento MIUR - U.S.R. per la Toscana - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione n. 118 del 24 luglio 2015, impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 17 novembre 2015;

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non sono stati notificati a tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui si tratta, per cui occorre provvedere alla integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami pubblicando sul sito del MIUR e, ove esistente, su quello dell'USR per la Toscana un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, contenente la precisazione esatta dei provvedimenti impugnati e un sunto adeguatamente esaustivo delle censure proposte, nonché l'indicazione degli estremi della presente sentenza parziale;

Al predetto incombente le ricorrenti dovranno provvedere, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza; nello stesso termine il ricorso e i motivi aggiunti dovranno essere notificati a quattro candidati, dichiarati vincitori del concorso;

Le prove delle avvenute notifiche dovranno essere depositate in giudizio entro i successivi quindi giorni;

Rilevato inoltre che il fascicolo non è completo, specie per quanto riguarda il procedimento di nomina della Commissione di concorso, ordina all'U.S.R. per la Toscana di depositare in giudizio i relativi atti entro trenta giorni dalla

comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia presentata dalle ricorrenti Lupetti Alessandra, Pieruccini Daniela, Vescovi Donatella, Balestri Francesca, Rabuzzi Maria Cristina, Bianconi Maria Concetta e Moretti Rita, dichiarando estinto il giudizio per la parte che le riguarda, compensando integralmente spese e onorari del giudizio:

Non definitivamente pronunciando ordina gli incumbenti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente, Estensore

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Manfredo Atzeni**

**IL SEGRETARIO**